



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N. _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

_____ .

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

n. _____

AREA 2^ SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. 70 del 08/11/2017

OGGETTO: Reintegro in servizio

In data 8 novembre 2017 nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott.ssa Francesca Capriulo

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.01.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.04.2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 10/05/2017, regolarmente esecutiva, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnate risorse ai funzionari responsabili di area;

Premesso:

- che con note prot. 20875 del 11/09/2017, n. 21241 del 14/09/2017 e n. 25520 del 02/11/2017, agli atti d'ufficio, il dipendente P.F., matricola 990, ha chiesto il reintegro in servizio a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 08/08/2017 ;
- Che con nota prot. n. 21573 del 18/09/2017 al dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 21577 del 18/09/2017 al Ministero dell'Interno e con nota n. 25236 del 26/10/2017 all'Anci Roma sono state formulate richieste di parere in merito al reintegro in servizio del suddetto dipendente;

Dato atto che con nota prot. n. 25893 del 07/11/2017 è pervenuto parere dell'Anci che si trascrive integralmente:

“Il Consiglio di Stato, Sezione I, in Adunanza del 22 maggio 2013, si è pronunciato con Parere n. 03458/2013 sull'esatta interpretazione dell'art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2001. In particolare:

1) se nel perimetro della richiamata norma - che menziona le ipotesi di assoluzione e proscioglimento - ricada l'ipotesi dell'annullamento con rinvio della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p. ;

2) in caso negativo, se, comunque, detta ipotesi possa integrare una situazione nella quale la sospensione cautelare dal servizio perda efficacia, per essere venuto meno il suo presupposto, ossia la sentenza di condanna.

Il Collegio ha preliminarmente osservato che - fermo che l'annullamento postula sempre che il vizio accertato infici il giudizio di responsabilità dell'imputato - il rinvio è disposto quando vi sia un percorso logico alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza annullata, che possa condurre comunque ad una condanna dell'imputato.

Dunque, seppure la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, non definendo il giudizio, non può essere equiparata ad una sentenza di assoluzione/proscioglimento, essa influisce sulla posizione di condannato dell'imputato, evidenziando un vizio di legittimità nella decisione di merito. In relazione alla conservazione o meno della sospensione cautelare erogata in sede disciplinare, occorre distinguere se la sentenza di appello annullata confermava o riformava quella di primo grado. Nell'ipotesi di riforma, infatti, una volta annullata la sentenza di appello, viene meno il titolo della sospensione cautelare. Se invece la condanna vi è stata in entrambi i gradi di merito, il venir meno della sospensione cautelare non è automatico, ma deve essere disposto qualora la pronuncia della Cassazione demolisca il fondamento della condanna (ossia il giudizio di responsabilità) da cui è gravato il dipendente pubblico, il vizio accertato in sede di legittimità infici – in fatto o in diritto – il ragionamento giudiziario posto alla base della ritenuta responsabilità dell'imputato.

“A fronte della genericità del riferimento tratto dal colloquio (...) la sentenza non individua quali concreti elementi di fatto sostengano l'identificazione nel P. nella persona evocata, limitandosi i due provvedimenti di merito a richiamare una ricostruzione logica in termini di verosimiglianza (...). Tale valutazione non risulta convalidata da ulteriori dati probatori”. Come si evince dal tenore della sentenza di legittimità, è proprio il ragionamento giudiziario posto – da entrambe le sentenze di merito - alla base della ritenuta responsabilità dell'imputato a non essere corretto, con il conseguente venir meno della responsabilità stessa (almeno fino al momento in cui sulla stessa si pronuncerà il Giudice del rinvio).

Essendo stata ritenuta dalla Cassazione assente la prova decisiva ai fini dell'affermazione di colpevolezza, è evidente che la posizione dell'imputato è sostanzialmente mutata, anche rispetto alla sentenza di primo grado che quella prova aveva utilizzato.

In base alle considerazioni che precedono si esprime il parere che, nel caso di specie, in cui l'annullamento ha travolto il giudizio di responsabilità, l'Ente debba procedere alla riammissione

in servizio del dipendente, poiché in ipotesi di annullamento con rinvio che infici il giudizio di responsabilità penale del dipendente contenuto nella sentenza di condanna, la sospensione cautelare viene meno.”

Vista la propria determinazione n. 28 del 21/04/2015;

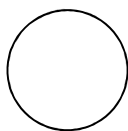
Tutto ciò considerato,

DETERMINA

1. Di reintegrare il dipendente in servizio in attesa delle decisioni della Corte d'Appello di Salerno, in considerazione del su richiamato parere espresso dall'Anci;
2. Di incaricare il servizio finanziario di assumere l'impegno di spesa dalla data effettiva di rientro in servizio del predetto dipendente;
3. Di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato, all'U.P.D. ed al Responsabile dei Servizi alla persona, cultura e pubblica istruzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Francesca Capriulo



L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li , 08/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 8 novembre 2017

Il Capo Area

F.to Dott.ssa Francesca Capriulo